

**BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015 - COMUNI DI: CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA, ZOLA PREDOSA.**

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, della Legge n. 431/98, degli artt. 38 e 39 della L.R. 09.08.2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni e della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1214 del 06.09.2015 pubblicata sul BUR del 09/09/2015 viene aperto un Bando di Concorso Pubblico per l'erogazione dei contributi economici a valere sul Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2015. Il Fondo regionale per la locazione è finalizzato alla concessione, attraverso graduatoria, di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione e per favorire il reperimento di idonea soluzione abitativa ai soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione. Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione risorse statali, regionali e comunali. Così come previsto dalla D.G.R. 1214/2015 i Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno decidono di destinare al bando per l'erogazione dei contributi economici a favore dei conduttori di alloggi per il pagamento dei canoni di locazione il corrispettivo del 98% del Fondo totale costituito, ovvero € 297.241,07.

**1 - BENEFICIARI E REQUISITI**

Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo nonché conduttore del contratto di locazione. In caso di ritardo nel pagamento del canone di locazione, il beneficiario sarà il proprietario dell'alloggio che riceverà direttamente il contributo a sanatoria della morosità. Possono fare domanda i conduttori in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Cittadinanza italiana;
- b. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- c. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
- d. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9) stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate sono ammessi a contributo i contratti con relativa imposta di registro pagata; oppure titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita; la sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;  
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
  - titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
  - titolarità di diritti sopraindicati di alloggio dichiarato inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
  - il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.
  - il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- e. Residenza anagrafica nei Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno alla data di presentazione della domanda nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione in godimento;
- f. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP;
- g. Essere assegnatario di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:
  - contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
  - titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del

canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante;

- h. valore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 17.154,30. Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello cosiddetto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate con scadenza 15/01/2016.

## **2 - CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO**

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- a. assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- b. titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.;
- c. essere beneficiario nell'anno 2015 di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
- d. essere beneficiario nell'anno 2015 di un contributo per l'"emergenza abitativa": deliberazioni della Giunta regionale n. 2051/2011, n. 817/2012 e 1709/2013 per:
  - garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
  - favorire gli inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo del pagamento del canone di locazione;
  - favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione;
- e. essere beneficiario nell'anno 2015 di un contributo relativo ai soggetti di cui alla legge n. 9/2007, articolo 1, comma 1, di cui all'allegato B) alla D.G.R. 1214/2015.

## **3 – GRADUATORIA**

Le domande vanno collocate **nella graduatoria** distrettuale in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00) ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.

## **4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

Il contributo è **pari alla somma di n. 3 mensilità per un massimo di € 1.500,00**

Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.

Ai soli fini del calcolo del contributo sarà considerato per la mensilità di locazione l'importo massimo di € 500,00; per i criteri di graduazione si prenderà a riferimento l'importo effettivo della locazione.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria distrettuale fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascuno con un proprio contratto di locazione, può essere chiesto un solo contributo: il contributo sarà erogato a ciascuno dei nuclei familiari in misura proporzionale al canone di locazione, fermo restando il massimo concedibile.

## **5 - COABITAZIONI E CONTRATTI COINTESTATI**

- a. Poiché il contributo in oggetto è finalizzato al sostegno al pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione della situazione economica in caso di coabitazione si farà riferimento a tutte le famiglie anagrafiche che risiedono nell'alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce.
- b. In caso di un contratto di locazione cointestato a distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i titolari del contratto possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; ASC InSieme considererà la loro situazione economica dividendo l'importo del canone, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.
- c. In caso di un contratto di locazione cointestato a distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio di cui una però non residente nell'alloggio, potrà fare domanda solo la famiglia residente; ASC InSieme considererà solo la situazione economica della famiglia residente e dividerà l'importo del canone, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.
- d. In caso di contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestate a famiglie anagrafiche coabitanti, i nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; ASC InSieme considererà separatamente la loro situazione economica e l'importo del canone previsto in ciascun contratto.
- e. Si ricorda che agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona (art. 4 del DPR n. 223 del 30/05/1989).

## **6 - DECESSO**

- a. In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.
- b. Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, ASC InSieme provvederà a versare l'eventuale contributo ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

## **7 - CERTIFICAZIONE E CONTROLLI**

ASC InSieme informa i richiedenti:

- a. Che saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00. I controlli saranno eseguiti prima dell'erogazione del contributo;
- b. Che ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in sede d'istruttoria può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni documentali;
- c. Che saranno effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti fra i dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
- d. Che è stato instaurato un valido rapporto di collaborazione con la Guardia di Finanza per effettuare controlli sulle dichiarazioni rese;
- e. Che relativamente alla certificazione dei requisiti per l'accesso al contributo e degli elementi necessari al calcolo del valore ISEE (rilasciato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013) si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive (DPR n. 445/2000). A tale scopo dovranno essere utilizzati i modelli redatti secondo il modello tipo approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/05/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06/07/2001);
- f. Che ai sensi della D.G.R 1214/2015 nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuale della locazione, Asc InSieme prima dell'erogazione del contributo procederà ad accertare il grave stato di disagio economico e sociale del nucleo familiare richiedente riservandosi la facoltà di non ammettere a contributo le situazioni non attendibili.

## **8 - SPECIFICAZIONI**

- a. L'Azienda Speciale di tipo Consortile denominata "InSieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" è costituita tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte san Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 267 TUEL, per la gestione associata dei servizi socio - assistenziali, socio – sanitari. L'Azienda, ai sensi della convenzione istitutiva e del proprio Statuto, ha il compito di dare attuazione agli indirizzi programmatici dei Comuni associati nel campo delle politiche sociali, così come previsti nel Piano di Zona per la Salute ed il Benessere sociale vigente. Il bando è stato redatto sulla di indirizzi specifici.
- b. ASC InSieme provvederà all'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso al contributo previsto dal bando. I requisiti per l'accesso devono permanere in corso d'anno eccetto il requisito della residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un comune della regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda.
- c. Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 286/1998 sono ammissibili a contributo gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno. In caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. ASC InSieme prima della erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.
- d. I contratti così detti "uso foresteria" non sono ammissibili a contributo.
- e. E' ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell'impresa e il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.
- f. Non sono ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1, comma 1, della legge n. 431/98).
- g. A partire dal 30/12/1998 (entrata in vigore della legge n. 431/98) per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta (art. 1, comma 3, della legge n. 431/98). Si ricorda che i contratti di locazione stipulati prima del 30/12/1998 e che sono stati rinnovati tacitamente sono disciplinati dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 (contratti liberi 4 + 4).
- h. Ai sensi del DPR n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono soggetti a imposta di Registro i contratti verbali e in forma scritta, anche di sublocazione, nonché relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
- i. Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto di locazione, ASC InSieme provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per l'erogazione del contributo.
- j. Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, ASC InSieme, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanza erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali. Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 109/1998 e

successive modifiche si potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

## **9 – DETERMINAZIONE, COMUNICAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Ai fini della determinazione del fabbisogno complessivo e dell'erogazione del contributo si precisa quanto segue:

- a. Il contributo erogabile è la somma di n. 3 locazioni per un massimo di € 1.500,00. Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE. In caso di ritardo nel pagamento anche di una sola mensilità di locazione, il beneficiario sarà la proprietà dell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
- b. Prima dell'erogazione del contributo si procederà alla verifica circa eventuali debiti dei richiedenti verso le Amministrazioni comunali e verso ASC, ricalcolando il contributo al saldo dell'eventuale debito.
- c. Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.
- d. Si procederà a erogare i contributi scorrendo la graduatoria dei beneficiari fino ad esaurimento fondo.
- e. **Il procedimento di formazione della graduatoria definitiva sarà concluso entro il 29/02/2016.** La graduatoria dei richiedenti sarà pubblicata sul sito di Asc InSieme: [www.ascinsime.it](http://www.ascinsime.it). **Beneficiari ed esclusi dal contributo potranno consultare sul sito la posizione in graduatoria con riferimento al numero di protocollo della domanda di partecipazione, non saranno inviate comunicazioni scritte ai richiedenti.**
- f. Il provvedimento di concessione o esclusione del contributo si intende definitivo. Contro di esso saranno esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e amministrativi.
- g. L'erogazione del contributo avverrà unicamente attraverso bonifico bancario, è necessario che i richiedenti forniscano gli estremi dell'IBAN sul quale effettuare il versamento del contributo;
- h. ASC InSieme non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

## **10 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

L'istanza deve essere compilata esclusivamente sui moduli predisposti da ASC InSieme e consegnata presso i seguenti uffici rispettando il Comune di residenza (giorni e orari di apertura sono consultabili sul sito [www.ascinsieme.it](http://www.ascinsieme.it)):

- per il **Comune di Casalecchio di Reno** c/o SEMPLICE Sportello Polifunzionale, via dei Mille 9, tel. 051-598111;
- per il **Comune di Monte San Pietro** c/o lo sportello Sociale, Piazza della Pace, 4 – tel. 051-6764451;
- per il **Comune di Sasso Marconi** c/o lo Sportello Sociale, Piazza dei Martiri 6 - tel. 051-843536;
- per il **Comune di Valsamoggia** c/o lo Sportello Sociale, Piazza Garibaldi 1 Bazzano tel. 051-836431 oppure via S. Apollinare 1346 Castello di Serravalle tel. 051-6710708 oppure via Verdi 8/A Crespellano tel. 051-6723004 oppure piazza della Libertà 2 Monteveglio tel. 051-6702707 oppure via Marconi 29 Savigno tel. 051-6161740;
- per il **Comune di Zola Predosa** c/o lo Sportello Sociale, Piazza della Repubblica, 1 - tel. 051-6161740.

**Per la compilazione assistita occorre portare per la presa in visione:**

- il contratto di locazione con gli estremi della registrazione,
- l'ultima ricevuta disponibile di pagamento del canone mensile,
- un documento di identità valido del titolare del contratto di locazione
- eventuale copia della Carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità,
- copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE (ISEE "ordinario") con scadenza il 15/01/2016 (da consegnare)

L'istanza deve essere consegnata a partire **dal 29 ottobre 2015 fino al 27 novembre 2015 (termine perentorio a pena di esclusione della domanda di contributo);**

In alternativa l'istanza può essere inviata a mezzo **raccomandata A/R ad ASC InSieme via Cimarosa 5/2 40033 Casalecchio di Reno** (farà fede il timbro postale) o per **posta elettronica certificata personale** ([insiemeaziendaconsortile@legalmail.it](mailto:insiemeaziendaconsortile@legalmail.it)) solo per coloro che sono titolari di casella di PEC, allegando:

- copia del contratto di locazione,
- copia dell'ultima ricevuta di pagamento del canone mensile,
- una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del titolare del contratto di locazione (farà fede la data del timbro postale di spedizione);
- copia dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE con scadenza il 15/01/2016 (ISEE "ordinario");
- eventuale copia della Carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità.

Addì, 28 ottobre 2015

LA DIRETTORA  
ASC InSieme  
(Dott.ssa Cira Solimene)